



COMUNE DI PISCIOTTA
PROVINCIA DI SALERNO

Ufficio

Responsabile Settore LL.PP.

Proposta n. 70 del 15/02/2019 istruita da: Arch. Domenico CONTI
Determina di settore n. 38 del 15/02/2019
Determina di R.G. n. 62 del 20/02/2019

OGGETTO : DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DELLE BATTERIE DEL DEFIBRILLATORE INSTALLATO IN PIAZZA PINTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZD82731485

PREMESSO:

che, in relazione al disposto artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con decreto del Sindaco il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'area tecnica, ai fini dell'espletamento delle funzioni di gestione amministrativa e finanziaria attribuendogli tutti i compiti derivanti dalla normativa e dai regolamenti ivi compresi gli atti di assunzione di impegni di spesa ai sensi dell'art. 183, del citato D.Lgs. n. 267/00;

che per il corretto funzionamento del defibrillatore installato in piazza Pinto è necessario provvedere alla sostituzione della batteria, e che l'affidamento di tale fornitura, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, avviene nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
 - l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 - l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 - l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
 - l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- le linee guida ANAC n. 4, recanti "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016, che al punto 4.1.3 prevedono che per acquisti di modico valore, quale quello in oggetto, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato D.Lgs. n. 50/2016;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale *"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza"*, pertanto non ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016;

Rilevato che, gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:

- in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del D.L. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;
- in applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei "beni e servizi disponibili";

- in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;

e che, al di fuori di quanto sopra, i comuni e gli altri enti locali ("restanti amministrazioni" di cui al comma 449 della legge n. 296/2006) hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni e nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

Dato atto che oggetto del presente provvedimento è l'esecuzione di una fornitura di importo irrisorio e, comunque, inferiore a € 5.000,00 per cui non è obbligatorio il ricorso alle procedure telematiche, ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Stabilito di procedere mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;

Considerato che per l'affidamento in oggetto è stata individuata la ditta Futura Hospital S.a.s., con sede in Marano (NA), codice fiscale: 052060041211, nel rispetto dei principi del Codice dei contratti e, in particolare, del principio di rotazione non essendo stata, la stessa ditta, affidataria di forniture per conto del Comune di Pisciotta negli ultimi anni;

Dato atto che il sottoscritto non si trova in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto all'adozione del presente atto;

Vista l'offerta della ditta Futura Hospital S.a.s., in base alla quale la spesa complessiva ammonta, preventivamente a € 164,70, IVA compresa, spesa ritenuta congrua e che può essere imputata al cap. 3008 ai sensi dell'art. 163, comma 5, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18/08/2000, n. 267), ricorrendone i presupposti e non essendo ancora stato approvato il bilancio preventivo per l'anno 2019;

Vista la regolarità contributiva dell'affidatario, come da DURC acquisito agli atti;

Rilevato, pertanto, che fornitura di una batteria per defibrillatore per sostituire quella dell'apparecchio installato in piazza Pinto, può essere affidato mediante affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a), alla ditta Futura Hospital S.a.s., con sede in Marano (NA), codice fiscale: 052060041211, per il prezzo preventivamente calcolato in € 164,70, IVA inclusa, imputando la spesa sull'intervento 3008 del bilancio di esercizio in corso;

Visto il codice CIG dell'intervento: ZD82731485;

D E T E R M I N A

- I. Di affidare direttamente, in relazione ai motivi in premessa indicati, alla ditta Futura Hospital S.a.s., con sede in Marano (NA), codice fiscale: 052060041211, la fornitura di una batteria per defibrillatore per sostituire quella dell'apparecchio installato in piazza Pinto per l'importo complessivo di € 164,70, IVA inclusa, codice CIG: ZD82731485;
- II. di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
 - il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire il corretto funzionamento del defibrillatore installato in piazza Pinto;
 - l'oggetto del contratto è la fornitura di una batteria per defibrillatore;
 - il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale;
 - le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;
 - il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;
- III. Di impegnare la somma di € 164,70, sul cap. 3008 del bilancio di esercizio in corso ai sensi dell'art. 163, comma 5, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

- IV. Di dare atto che il Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione è il sottoscritto arch. Domenico Conti;
- V. di dare atto che la presente determina:
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile del servizio ragioneria;
 - va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio tecnico;

Pisciotta, 20/02/2019

Il Responsabile del Settore
Arch. Domenico CONTI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e dell'art.9, comma 1, lettera a), punto 2, Legge 102/2009, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la compatibilità con le vigenti regole di finanza pubblica della presente determinazione che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Imp/Acc	Esercizio	Capitolo	N. Impegno	Descrizione	Importo
U	2019	01022.02.0300800	1024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	167,70

Pisciotta, 20/02/2019

Il Responsabile del Settore
Dr.ssa Felicia SATURNO

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE